In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 226/2024**

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **23956** del registro di Segreteria, proposto da

- **P. A.** (omissis) nata a omissis (omissis) il omissis e residente in Fraz. omissis, omissis (omissis - omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Provenzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Belmonte Calabro (CS) alla via Serra n. 24, oltre che al proprio domicilio digitale PEC, come da procura in calce al ricorso introduttivo – *ricorrente*;

contro

- **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS – *resistente*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella udienza pubblica del 17 ottobre 2024, l'Avv. Francesco Leone per delega dell'Avv. Provenzano, e l'Avv. Caterina Battaglia per l'INPS;

**FATTO**

***1.*** Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, la ricorrente ha evocato in giudizio l'INPS innanzi all'intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1)accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella narrativa in fatto e in diritto del presente atto, che P. A. ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità della madre P. D. F., sussistendone tutti i requisiti, e dunque del diritto all'invocato trattamento pensionistico per reversibilità e, per l'effetto, condannare l'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione arretrati, maturati a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di P. D. F., oppure da diversa decorrenza ritenuta di giustizia, oltre ad interessi come per legge; 2) condannare l'I.N.P.S. al pagamento di competenze e onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c*".

***2.*** A sostegno della tradotte conclusioni ha riferito e documentato quanto segue: *1)* la ricorrente è la figlia di P. D. F.

nata il omissis a omissis in provincia di omissis; *2)* la Sig.ra P. D. F. era stata pensionata dopo essere stata dipendente pubblico, pensione Categoria IOCTPS n. omissis, con decorrenza dal mese di febbraio 2021; *3)* la ricorrente ha sempre convissuto con la madre, la quale ha fatto fronte, fino alla data del decesso, alle esigenze primarie della vita quotidiana della figlia non autosufficiente economicamente; *4)* in data 26/10/2021 la dante causa P. D. F. decedeva, di guisa che la ricorrente, studentessa presso l'Università della Calabria, inoltrava presso l'I.N.P.S. di omissis in data 27/01/2022, istanza per ottenere la pensione ai superstiti; *5)* l'I.N.P.S. con determinazione datata 28/01/2022 non accoglieva detta istanza con la seguente motivazione: "*Al momento della morte del Dc (26/ 10/ 2021) non era iscritta ad un corso legale di studi*"; *6)* la ricorrente impugnava in via amministrativa il 5/04/2022 la determinazione di reiezione dell'Istituto in quanto iscritta all'Università della Calabria - corso di Laurea in Scienze della nutrizione in data 7.09.2021. Al momento del decesso della madre Sig.ra P. D. F., la ricorrente, contrariamente a quanto asserito dall'Istituto, risultava essere regolarmente iscritta ad un corso di studi universitari; *7)* rimasto inesitato il ricorso amministrativo, si è resa necessaria la domanda giudiziale.

***3.*** In **diritto**, la ricorrente assume di rientrare a pieno titolo nel dettato normativo della **legge 21 luglio 1965, n. 903**, il cui **art. 22** (prestazione ai superstiti) prevede il diritto alla pensione

anche per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia: 1) vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile; 2) orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso; 3) genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte; 4) fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e permanentemente inabile e a carico del dante causa.

Nella prospettazione della difesa della ricorrente, la ratio della norma, di carattere generale, concernente il diritto alla pensione anche in favore dei figli studenti universitari è da ravvisare nell'art. 34 della Costituzione, poiché, "*se questa norma proclama il diritto allo studio e l'impegno della Repubblica a renderlo effettivo fino al raggiungimento dei gradi più alti, ciò può*

*realizzarsi in modo efficiente ove sia dedicato a tale impegno intellettuale tanto tempo da lasciare ben poco (o addirittura nessuno) spazio all'espletamento di altro lavoro redditizio*" (**Corte Cost. 10 giugno 1993, n. 274**). Si tratta di una tutela in favore di "quei figli che, non possedendo redditi sufficienti a renderli autonomi, neppure sono in grado di procurarseli a motivo della condizione di inabili ovvero della loro dedizione agli studi".

La ricorrente, quindi, deduce l'illegittimità della determinazione di rigetto dell'Istituto previdenziale della domanda istata il 27/01/2022 in quanto la motivazione resa - "Al momento della morte del Dc (omissis) non era iscritta ad un corso legale di studi" - è smentita dalle documentazioni rese e allegate al presente ricorso.

***4.*** Il ricorso, inizialmente introdotto innanzi al Tribunale Di omissis, Sezione Lavoro e Previdenza (RGN 5890/2022), era poi rimesso dal giudice ordinario innanzi alla intestata Sezione giurisdizionale, rilevando come "*…nel caso di specie la controversia riguarda il diritto alla reversibilità di un trattamento pensionistico a carico dello Stato…e, pertanto, va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti*" (Sentenza n. 177/2024 del Tribunale di Cosenza).

***5.*** L'INPS, costituendosi, ferme le eccezioni già svolte innanzi al giudice ordinario, ha ulteriormente argomentato che, nel caso specifico della ricorrente, costei ha presentato la domanda di pensione di reversibilità della madre (deceduta il omissis) in

data 27.01.2022, allegando un'autocertificazione, non redatta ai sensi di legge, in cui espressamente afferma: "*Frequento all'università di* omissis *(*omissis*), il primo anno del corso di scienze della nutrizione*", e che l'ufficio amministrativo competente ha respinto la domanda con provvedimento del 28.1.22 poiché: "*Al momento della morte del Dc (26/10/2021) non era iscritta ad un corso legale di studi. Ha autocertificato iscrizione al 1° AA 21/22 con inizio 1.11.2021 e fine 30.10.2022*". Che, dunque, l'inizio del corso universitario in data 1.11.2021 è successivo al decesso della madre.

Precisa al riguardo che la Circolare INPS n. 185/2015, al punto 4.2. chiarisce in questi termini: "*… Il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea…*"; e al punto 4.3 ancora: "*… In caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (nell'intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d'istruzione – es. liceo - e l'istruzione superiore – es. Università - oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l'iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l'iscrizione al ciclo di studi immediatamente*

*successivo*".

Che, pertanto, la ricorrente, essendo nata nel 1998, alla data attestata di iscrizione all'università (1/11/2021) aveva 23 anni, e nulla dice in relazione alla conclusione del secondo ciclo di istruzione al fine di poter comprovare che l'iscrizione al corso di laurea (1/11/2021), successiva alla data del decesso del genitore (omissis), sia avvenuta, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l'iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo a quelli appena conclusi. E, dunque, siccome la provvidenza richiesta è riconosciuta solo nel caso di prosieguo all'interno della carriera formativa dello studente, per consentirgli il mantenimento di detto *status*, l'operato dell'ente previdenziale deve ritenersi corretto. Indi ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

***6.*** All'**udienza del 17 ottobre 2024**, i procuratori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi come da verbale in atti. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

***7.*** Il ricorso è fondato.

Giova anzitutto chiarire che la motivazione con cui l'ente previdenziale ha rigettato il ricorso amministrativo non ha fondamento, in quanto il fatto che la ricorrente abbia autocertificato l'inizio delle lezioni o comunque dell'anno accademico individuando una data (01.11.2021), che certamente è successiva al decesso della madre (omissis), non

ha rilievo laddove, di contro, **il decesso della madre è** a sua volta **certamente successivo all'iscrizione al dì del primo anno del corso di studi triennale** dal momento che – ***ex actis*** (doc. 5 in fascicolo ricorrente) – l'Università della Calabria certifica che "l'interessata si è immatricolata al primo anno in corso del Corso di Laurea in Scienza della nutrizione… **il 07.09.2021**".

Ricorrono pertanto le condizioni dettate dal legislatore e che entrambe le parti hanno richiamato nei loro scritti difensivi, mentre – proprio perché **è provato che il decesso della madre della ricorrente è avvenuto dopo l'immatricolazione**, quando ella era già iscritta all'università, non ha fondamento, non dovendo la stessa provare alcuna continuità nel *cursus studiorum* (che, nell'interpretazione offerta dall'istituto previdenziale, riceve un senso nella diversa ipotesi in cui l'iscrizione sia successiva alla data del decesso, cosa che qui non viene in rilievo, atteso che la stessa Università ha certificato che l'immatricolazione è avvenuta prima del decesso).

***8.*** Conclusivamente, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità della madre nei limiti di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con condanna dell'INPS alla liquidazione in suo favore degli arretrati maturati a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, oltre gli interessi come per legge.

***9.*** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro

1.500,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Avv. Carmela Provenzano, antistataria.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da P. A. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore* – lo accoglie e, per l'effetto:

- Accerta e dichiara il diritto di P. A. al riconoscimento della pensione di reversibilità della madre P. D. F. nei limiti di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- Condanna l'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione arretrati, maturati a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di P. D. F., oltre ad interessi come per legge;
- Condanna l'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Avv. Carmela Provenzano, antistataria.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 17/10/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni